

Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Terre d'Adige e Ville d'Anaunia per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni – AIR S.p.A., nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge.

Tra le parti:

1. Christian Girardi nato a Cles il 23.01.1980, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Mezzolombardo C.F.: 80014070223, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2021;
2. Mattia Hauser nato a Trento l'08.04.1974, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Mezzocorona C.F.: 00177020229, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15 aprile 2021;
3. Clelia Sandri nata a Trento il 17.12.1977, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di San Michele all'Adige C.F.: 00141660225 in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2021;
4. Luca Ferrari nato a Trento l'08.01.1982 il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Roverè della Luna C.F.: 00309060226, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21 aprile 2021;
5. Renato Tasin nato a Trento il 05.12.1966, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Terre d'Adige C.F.: 02527840223, in virtù dei poteri di

rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 aprile 2021;

6. Andrea Brugnara nato a Trento il 17.09.1975 il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Lavis C.F. 00179650221 in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22. del 23 aprile 2021;

7. Samuel Valentini nato a Cles il 03.04.1987, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia C.F.: 02401760224, in virtù dei poteri di rappresentanza dello stesso Comune, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 aprile 2021.

Insieme considerati anche "le Parti".

Premesso che

- AIR S.p.A. è una società per azioni a capitale interamente pubblico specificamente operante nei settori del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica, della distribuzione dell'energia elettrica in base al relativo statuto conformato al modello *in house*;
- la società deriva dalla trasformazione diretta dell'Azienda Intercomunale Rotaliana – Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in regime di continuità;
- il capitale sociale è attualmente detenuto dai Comuni Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Ville d'Anaunia e Terre d'Adige ed è suddiviso in categorie di azioni emesse in relazione ai servizi oggetto di affidamento da parte dei Comuni (c.d. azioni speciali di categoria "A"), ed in relazione ai conferimenti effettuati in patrimonio e *asset* (c.d. azioni ordinarie);
- la peculiare figura della società *in house* è disciplinata dall'art. 16, 1 del d.lgs. 19 agosto

2016, n. 175;

- ai fini della realizzazione di tale assetto organizzativo, l'art. 16, comma 2 stabilisce che gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis (Amministrazione della società) e dell'articolo 2409-novies (Consiglio di gestione) del codice civile e in ogni caso i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi accordi tra i soci, aventi durata anche superiore a cinque anni in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis (Amministrazione della società) e dell'articolo 2409-novies (Consiglio di gestione) del codice civile;

- lo statuto di AIR S.p.A., come modificato, contempla lo strumento della Conferenza Intercomunale al fine di attribuire ai soci un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative di AIR S.p.A.;

- le Parti intendono, dunque, garantire l'effettivo controllo analogo mediante il ricorso allo strumento contemplato dall'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 e cioè mediante la disciplina contenuta in apposita Convenzione che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis (Amministrazione della società) e dell'articolo 2409-novies (Consiglio di gestione) del codice civile, presenta una durata pari a quella della AIR S.p.A.

- l'art. 35 della l.r. Trentino Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2 (che corrisponde all'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) così stabilisce: «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni. // 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. // 3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei

predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento. // 4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica, le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra comuni o fra provincia autonoma e comuni, previa statuizione di un disciplinare tipo. // 5. Le convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Richiamo delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto.

1. La presente Convenzione disciplina l'esercizio, da parte dei Comuni soci di AIR S.p.A. indicati in epigrafe, del controllo analogo congiunto nei confronti della società, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, in relazione agli affidamenti diretti attribuiti alla società stessa da parte dei Comuni.

2. L'esercizio congiunto del controllo analogo da parte dei Comuni, in applicazione delle modalità e procedure contemplate dalla presente convenzione, non interferisce con le competenze regolatorie o tariffarie sui servizi pubblici da parte delle Autorità competenti per legge.

Art. 3 – Durata.

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2050, ossia pari a quella di AIR S.p.A. come attualmente risultante dallo Statuto societario, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis (Amministrazione della società) e dell'articolo 2409-novies (Consiglio di gestione) del codice civile.

2. Le Parti possono, di comune accordo, decidere la scadenza anticipata della presente Convenzione; in tal caso cessano gli affidamenti *in house* ad AIR S.p.A., a meno che non vengano contestualmente implementate forme alternative di esercizio del controllo analogo.

Art. 4 – Conferenza del controllo analogo.

1. Gli Enti locali soci di AIR S.p.A. esercitano il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 mediante la Conferenza Intercomunale del Controllo Analogo – Conferenza ICA – disciplinata dalla presente Convenzione.

2. Ciascun Ente locale che sottoscrive la presente Convenzione partecipa alla Conferenza Intercomunale del controllo analogo con una quota, determinata secondo il coefficiente derivante dalla media tra il numero delle utenze dei servizi pubblici forniti dalla società su ciascun territorio comunale e il capitale conferito in società da ciascun Comune. Le percentuali così determinate si applicano esclusivamente al rapporto di controllo analogo e verranno aggiornate ogni n. 2 anni e ogni qualvolta intervengano variazioni del capitale conferito. Le situazioni patrimoniali ed azionarie rimangono ferme come stabilite nello statuto di AIR S.p.A. e come risultanti dal libro soci.

3. La partecipazione alla Conferenza ICA costituisce adempimento di dovere istituzionale e avviene senza la corresponsione di alcun compenso o emolumento.

4. La Conferenza ICA è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza del numero dei Comuni soci, sottoscrittori della presente Convenzione, e questi rappresentino almeno il 60% delle quote complessive di cui al precedente comma 2.

5. Le deliberazioni della Conferenza Intercomunale del controllo analogo sono adottate con il voto favorevole di almeno la maggioranza del numero dei Comuni soci, sottoscrittori della presente Convenzione, che rappresentino almeno il 60% delle quote complessive di cui al precedente comma 2.

6. La Conferenza del controllo analogo delibera, anteriormente alla Assemblea dei soci dell'AIR, sugli argomenti riservati alla competenza dell'Assemblea della società ai sensi del relativo statuto che abbiano carattere strategico e di indirizzo generale sugli obiettivi della società. A tal fine, l'organo amministrativo di AIR S.p.A. è tenuto a sottoporre alla Conferenza ICA, tramite il relativo Presidente, l'elenco delle materie che saranno trattate nell'Assemblea sociale e la relativa documentazione rilevante, entro un congruo termine e, comunque, entro 20 (venti) giorni prima della convocazione della stessa Assemblea, salvo un termine inferiore se formalmente autorizzato dal Presidente della Conferenza.

7. La Conferenza ICA definisce le deleghe da attribuire all'Amministratore delegato ed eventualmente al Presidente di AIR S.p.A. ai sensi dell'art. 11 dello statuto societario.

8. Per garantire il pieno esercizio del controllo analogo sulle decisioni della società sopra indicate gli organi di AIR S.p.A. provvedono a trasmettere agli Enti locali soci tutta la seguente documentazione:

a. per garantire un controllo *ex ante*, la documentazione relativa al bilancio sia preventivo (budget) che consuntivo, all'organigramma, ai documenti di programmazione, alle decisioni determinanti per l'attività sociale, alle modifiche statutarie, alle nomine, alle sostituzioni e ai poteri liquidatori, alle fusioni, alle acquisizioni o dismissioni, alla rappresentanza della società, alle riduzioni e aumenti di capitale, onde consentire alle Parti di esprimere eventuali indirizzi preventivi vincolanti da inviare alla Società in tempo utile per consentire alla stessa di modificare i documenti in modo conforme alla volontà dei Soci Enti locali;

b. per garantire un controllo concomitante, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché report semestrali sull'andamento del servizio di interesse dei Comuni e sull'andamento della gestione della Società in relazione agli obiettivi fissati;

c. per garantire un controllo *ex-post*, la relazione di chiusura di ogni esercizio onde consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati, la verifica dei risultati

economico, patrimoniali e finanziari.

9. Per i fini di cui all'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in caso di organo amministrativo collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della AIR S.p.A. viene designato con la necessaria unanimità dai rappresentanti dei Comuni in sede di Conferenza Intercomunale tra i componenti del consiglio di amministrazione designato. Laddove l'unanimità risulti non possibile, le designazioni avvengono con i quorum di cui ai precedenti commi 4 e 5. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione vengono designati dai rappresentanti dei Comuni in sede di Conferenza Intercomunale secondo le seguenti indicazioni correlate al capitale conferito storicamente: in caso di n. 5 (cinque) membri, 2 (due) dal Comune di Mezzolombardo, 1 (uno) dal Comune di Mezzocorona, 1 (uno) dal Comune di San Michele all'Adige, 1 (uno) dagli altri Comuni soci di AIR S.p.A. unitariamente. In ogni caso, gli Enti locali si impegneranno a ricercare indicazioni condivise per tutti i componenti dell'organo collegiale, indipendentemente dal potere di nomina come sopra attribuito.

Nel caso di amministratore unico, gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione devono necessariamente raggiungere, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità dei consensi sul nominativo da designare.

10. I componenti del Collegio Sindacale nominati dall'assemblea ordinaria di AIR S.p.A. vengono designati in sede di Conferenza Intercomunale secondo le seguenti indicazioni: 1 (uno) dal rappresentante del Comune di Mezzocorona che sarà designato quale Presidente del Collegio Sindacale; 1 (uno) dal rappresentante del Comune di Mezzolombardo; 1 (uno) dal rappresentante del Comune di S. Michele a/A; per quanto riguarda i membri supplenti: 1 (uno) dal rappresentante del Comune di Ville d'Anaunia; 1 (uno) unitariamente dai rappresentanti degli altri Comuni soci sottoscrittori della presente Convenzione.

11. Le designazioni avverranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di

rappresentanza di genere.

Art. 5 – Convocazione e presidenza della Conferenza Intercomunale del controllo analogo.

1. La Conferenza ICA è convocata dal Sindaco del Comune di Mezzolombardo, individuato dagli enti locali sottoscrittori della presente Convenzione quale delegato capofila dei soci di AIR S.p.A., e, in alternativa, da tanti Sindaci che rappresentino almeno la maggioranza dei Comuni tra quelli che sottoscrivono la presente Convenzione.

2. La convocazione avviene a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente all'indirizzo risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) oppure all'indirizzo comunicato dall'Ente con raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente della Conferenza o dichiarato dal legale rappresentante in sede di Conferenza e risultante dal verbale della Conferenza medesima. La convocazione può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata presso la sede del singolo Comune o al diverso indirizzo comunicato dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente della Conferenza del controllo analogo.

3. La convocazione indica la sede, il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la seduta della Conferenza del controllo analogo; non si considerano i giorni di festività. In caso di urgenza, la Conferenza del controllo analogo potrà essere convocata con un preavviso di 72 (settantadue) ore e, in tal caso, alla convocazione è unita la documentazione necessaria.

4. I rappresentanti degli Enti locali sono tenuti a partecipare alla Conferenza, essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale. La partecipazione di ciascun comune alla Conferenza avviene in persona del Sindaco ovvero dell'assessore o consigliere del medesimo Comune allo scopo delegati. È vietata la

delega a soggetti diversi da quelli appena indicati.

5. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune di Mezzolombardo e, in caso di suo impedimento, dal componente più anziano presente in Conferenza.

6. Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dei lavori, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

7. Delle sedute è redatto sommario verbale, da parte del Segretario nominato dalla Conferenza su proposta del Presidente.

8. Il Presidente della Conferenza del controllo analogo trasmette ai singoli Comuni e alla AIR S.p.A. le deliberazioni della Conferenza medesima.

Articolo 6 – Sindacato di voto.

1. Tutte le Parti, a prescindere dalla posizione espressa dal singolo Comune nella Conferenza ICA, si obbligano a partecipare ed esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della AIR S.p.A. in conformità alla decisione assunta dalla Conferenza del controllo analogo con le maggioranze di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Le Parti adempienti potranno attivarsi per richiedere il risarcimento di ogni danno causato dalla/e Parte/i inadempiente/i secondo le norme di legge vigenti.

2. Nel caso in cui la Conferenza del controllo analogo non riesca a deliberare con le maggioranze di cui al precedente art. 4, l'assemblea societaria può adottare esclusivamente le delibere obbligatorie per legge.

Art. 7 - Adesione di nuovi Enti Locali.

Qualora, in conformità allo statuto della AIR S.p.A., entrino nel capitale della società altri Comuni, questi devono aderire alla presente Convenzione, in quanto strumento del controllo analogo ai sensi dell'art. 6 dello statuto della società.

Art. 8 - Competenze in materia di esercizio congiunto delle attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge.

Gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione esercitano in forma congiunta anche le attività di controllo ed indirizzo nei confronti di AIR S.p.A. previste da specifiche disposizioni di legge, quali l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e l'articolo 147-quater del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: a tal fine essi operano mediante la Conferenza del controllo analogo disciplinata dalla presente Convenzione e, ove necessario, con l'ausilio istruttorio e/o il coordinamento da parte degli uffici degli enti locali soci, per l'attuazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e mediante idonei strumenti di coordinamento, quale ad esempio la costituzione di un apposito ufficio comune formato dalle strutture comunali interessate, per gli adempimenti previsti dall'art. 147-quater d.lgs. 267/2000.

Art. 9 - Obbligo di buona fede.

Le parti si impegnano a comportarsi, nell'esecuzione della presente Convenzione, secondo i principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione.

Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà adottata con delibera della Conferenza Intercomunale per il controllo analogo su accordo di tutti i rappresentanti degli enti locali sottoscrittori. Le Parti individuano il Sindaco del Comune di Mezzolombardo, capofila dei soci di AIR S.p.A., quale soggetto competente ad adottare gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle modifiche della Convenzione deliberate dalla Conferenza Intercomunale. Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali in forma digitale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla legge n. 221/2012, trattandosi di atti stipulati tra pubbliche amministrazioni.

La data dell'atto è quella dell'ultimo sottoscrittore, il Sindaco del Comune di Mezzolombardo.

Atto sottoscritto digitalmente da:

Sindaco del Comune di Mezzolombardo

f.to Christian Girardi

Sindaco del Comune di Mezzocorona

f.to Mattia Hauser

Sindaco del Comune di San Michele All'Adige

f.to Clelia Sandri

Sindaco del Comune di Roverè della Luna

f.to Luca Ferrari

Sindaco del Comune di Terre d'Adige

f.to Renato Tasin

Sindaco del Comune di Lavis

f.to Andrea Brugnara

Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia

f.to Samuel Valentini